

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' E I CRITERI PER L'UTILIZZO DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELLA L. 241/90 E DEL DPR 445/2000
E PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE STESSE
AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DPR 445/2000**

**Titolo I
Principi generali**

Art. 1 Oggetto e finalità

In conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 241/1990 e dagli articoli 43, 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il presente documento regola le modalità di utilizzo ed i contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nei procedimenti di competenza della Camera di Commercio di Sondrio.

In attuazione a quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000, il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, presentate alla Camera di Commercio di Sondrio, nonché dei controlli attivati da parte di altre Amministrazioni o da parte di privati su dati ed informazioni contenuti nelle banche dati della Camera di Commercio di Sondrio.

I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Sondrio sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su banche dati camerali, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento e secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 si intende per:

- certificato il documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi resa nelle forme previste dal DPR 445/2000;
- documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- amministrazioni procedenti le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000;

- amministrazioni certificanti le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 (accertamenti d'ufficio) e 71 (controlli sulle dichiarazioni sostitutive) del DPR 445/2000.

Art. 3 Soggetti legittimati a rendere le dichiarazioni sostitutive

Possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

1. i cittadini italiani;
2. i cittadini dell'Unione Europea;
3. le persone giuridiche, le società di persone, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti, le associazioni e i comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
4. i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
5. al di fuori dei casi previsti al punto precedente, i cittadini extracomunitari autorizzati a soggiornare nel territorio italiano possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui ai punti 4 e 5 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 4 Dichiarazioni sostitutive e accertamenti d'ufficio

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 241/90, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria di un procedimento attivato nei confronti della Camera di Commercio, in possesso della Camera di Commercio medesima o detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni, sono acquisiti d'ufficio a cura del funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

In questi casi, quindi, la regola è l'acquisizione o l'accertamento d'ufficio, mentre la dichiarazione sostitutiva costituisce un'eccezione alla quale l'interessato ha facoltà di ricorrere qualora vi abbia interesse (es. per motivi di celerità del procedimento).

Al fine di procedere all'acquisizione o accertamento d'ufficio di cui sopra la Camera di Commercio può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei suddetti documenti.

Le indicazioni fornite dall'interessato ai fini della ricerca suddetta hanno il carattere di mere dichiarazioni semplici, prive del valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive e non sono soggette alle modalità di sottoscrizione di cui all'art. 38 del DPR 445/2000, né devono contenere alcun richiamo alle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Dette indicazioni non possono essere poste a fondamento del provvedimento amministrativo, dovendo essere seguite, necessariamente, ai fini dell'adozione dello stesso, dall'accertamento/acquisizione d'ufficio.

Art. 5 Modalità operative con le quali effettuare gli accertamenti d'ufficio

Quando la Camera di Commercio opera l'accertamento/acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente articolo 4 privilegia la tempestività e l'informalità, procedendo per fax e via telematica.

In tutti i casi in cui la Camera di Commercio quale amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

I documenti trasmessi da chiunque (soggetto pubblico o privato) alla Camera di Commercio tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Art. 6 Invio delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive

Le istanze, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere presentate direttamente agli addetti della Camera di Commercio o spedite per posta, oppure possono essere inviate per fax e via telematica.

Alle istanze spedite per posta o inviate per fax deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive inviate per via telematica sono valide se, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale):

- a) sono sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) oppure, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 Sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive da presentare alla Camera di Commercio devono essere sottoscritte dall'interessato.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte con le seguenti modalità (alternative fra loro):

- sottoscrizione apposta dall'interessato in presenza del dipendente addetto
- sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità ⁽¹⁾ del sottoscrittore (da inserire nel fascicolo);
- con firma digitale o attraverso l'utilizzo della carta di identità elettronica, come individuato al precedente articolo 6;

Solo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione è richiesta la semplice sottoscrizione delle stesse, senza le modalità di accertamento di cui sopra.

In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito da uno dei seguenti documenti di riconoscimento equipollenti alla carta di identità: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

(1) Ai sensi dell'art. 31 del D.L. 112/2008 (convertito con legge 133/2008) la validità delle carte d'identità (anche quelle emesse prima dell'entrata in vigore del D.L. e non scadute alla data del 25 giugno 2008) è di 10 anni.

Art. 8 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

L'autocertificazione non può mai essere imposta.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione rappresentano un'eccezione alla regola che prevede l'accertamento/ acquisizione d'ufficio dei fatti/documenti di cui all'art. 18 della L. 241/90.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, l'interessato può comprovare con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese anche contestualmente all'istanza, i seguenti fatti, stati o qualità personali, tassativamente elencati nell'art. 46 del DPR 445/2000:

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche a i fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche , di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio ;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
- qualità di vigenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere sottoscritte dall'interessato e, non essendo soggette alle modalità di accertamento di cui al precedente articolo 7, possono essere presentate o inviate per posta o via fax, senza allegare la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

Tali dichiarazioni hanno la stessa validità temporale del certificato che sostituiscono.

I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata (es. data e luogo di nascita, di morte, titolo di studio). Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, se specifiche norme di legge non prevedono una validità superiore.

Art. 9 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4 e fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, l'interessato può comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

1. gli stati, le qualità personali e i fatti di cui sia a diretta conoscenza e che non siano espressamente indicati nell'elenco dei dati autocertificabili di cui all'art. 46 del DPR 445/2000;
2. gli stati, le qualità personali e i fatti relativi ad altri soggetti di cui egli sia a diretta conoscenza purchè la dichiarazione sia resa nell'interesse proprio del dichiarante;
3. la conformità all'originale della copia (la dichiarazione sostitutiva può essere apposta in calce alla copia stessa) di:
 - un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
 - una pubblicazione;
 - titoli di studio o di servizio;
 - documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

La Camera di Commercio non può esigere atti di notorietà al posto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del DPR 445/2000, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (art. 30 L. 241/90).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall'interessato e sono soggette alle modalità di accertamento di cui al precedente art. 7, quindi nel caso di invio per posta o via fax, deve essere allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

Tali dichiarazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Art. 10 Modulistica

Ogni unità operativa predispone, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e rende disponibili sul sito internet della CCIAA, la modulistica necessaria per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.

Nella predetta modulistica deve essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e deve, inoltre, essere riportata l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ⁽²⁾ (nel caso le dichiarazioni sostitutive riguardino dati sensibili e giudiziari l'informativa deve fare espresso riferimento alla normativa in base alla quale è effettuato il loro trattamento).

L'interessato che non utilizzi la modulistica predisposta dagli uffici camerali per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, da acquisire nell'ambito dei procedimenti di competenza, deve in ogni caso indicare tutti gli elementi sufficienti e necessari per consentire i successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive così rese, nelle quali deve essere presente il chiaro e preciso richiamo alle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 (in mancanza di tale richiamo non sussiste alcuna dichiarazione sostitutiva).

(2) Si veda fac-simile di informativa allegato A

Art. 11 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore (da indicare in maniera puntuale a cura dell'interessato).

Titolo II

Modalità e criteri per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

Art. 12 Tipologia e tempistica dei controlli

I controlli effettuati dagli uffici della Camera di Commercio di Sondrio sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà ad essi presentate possono essere svolti in forma puntuale o a campione:

- il controllo puntuale riguarda tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in relazione ad un determinato procedimento;
- il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, individuato dal funzionario responsabile del procedimento in modo che la percentuale delle dichiarazioni sottoposte a controllo sia compreso fra un minimo del 10% ed un massimo del 25% delle dichiarazioni presentate nel corso dell'anno in relazione al procedimento preso in esame. In presenza di particolari motivazioni, quali, ad esempio, l'accertamento di anomalie o incongruità nelle dichiarazioni sottoposte a controllo, il responsabile del procedimento propone al Dirigente responsabile l'aumento del numero delle dichiarazioni soggette a controllo. Qualora vengano riscontrate generalizzate anomalie nelle dichiarazioni sottoposte a controllo su base annuale, il Dirigente, con proprio provvedimento può stabilire il temporaneo ricorso al controllo puntuale.

Il controllo a campione rappresenta la modalità ordinaria di controllo delle dichiarazioni sostitutive. Si ricorre al controllo puntuale nei casi di cui al successivo articolo 13 e, su proposta del responsabile del procedimento e decisione del dirigente, quando ritenuto opportuno in relazione alla particolare natura del procedimento, alla tipologia delle dichiarazioni ed alla complessità dei controlli.

I controlli, sia puntuali che a campione, possono essere:

- preventivi, quando attivati e conclusi durante l'iter procedimentale nel rispetto del termine di conclusione del procedimento in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva soggetta a controllo è stata prodotta; il mancato perfezionamento dei controlli entro il termine di conclusione del procedimento per causa non imputabile all'interessato, non può costituire motivo per l'interruzione del termine stesso né essere ostativo all'adozione del provvedimento finale;
- successivi quando attivati nei trenta giorni successivi all'adozione del provvedimento, favorevole al dichiarante, in relazione al quale le dichiarazioni sostitutive sono state rese.

La scelta tra controllo preventivo e successivo è rimessa al dirigente, su proposta del responsabile del procedimento, in relazione alla durata del procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni sostitutive sono rese, alla tipologia delle stesse (dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto

notorio), alla complessità dei controlli e alla rilevanza degli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento principale.

Art. 13 Priorità nei controlli

Recependo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare 22 ottobre 1999, n. 8) devono essere controllate prioritariamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione finalizzate ad ottenere benefici, agevolazioni e sovvenzioni e quelle rese nell'ambito delle procedure di gara. In tali casi, i controlli sono svolti con modalità puntuale e sono preventivi.

Art. 14 Dichiarazioni sostitutive di dubbia veridicità

Indipendentemente dalla modalità di controllo prescelto (puntuale o a campione) ogniqualevolta, nell'ambito di un procedimento amministrativo, sorgano fondati dubbi, debitamente motivati dal responsabile del procedimento, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (dubbi che possono, per esempio, emergere quando si riscontra un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati imparziali) le dichiarazioni stesse devono essere sottoposte a controllo, possibilmente preventivo.

Art. 15 Controlli a campione

L'individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione viene effettuata, per ciascun procedimento, a cura del responsabile dello stesso ricorrendo al criterio, tra i seguenti, in grado di soddisfare la percentuale prefissata :

1. su base numerica (es. una pratica ogni n. presentate, le pratiche con un determinato numero finale/iniziale di protocollo, ecc.);
2. su base temporale: tutte le pratiche presentate in un determinato/i periodo/periodi (es. giorno, settimana, mese) estratto/i a sorte;
3. su base alfabetica (es. procedendo all'estrazione di una o più lettere dell'alfabeto e sottoponendo a controllo le dichiarazioni sostitutive rese da persone il cui cognome inizia con la lettera estratta).

Art. 16 Modalità operative per effettuare i controlli

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 sono effettuati dal responsabile del procedimento secondo le seguenti modalità:

- consultazione diretta (c.d. controllo diretto) degli archivi dell'amministrazione certificante tramite l'accesso diretto presso gli uffici di quest'ultima da parte dei propri incaricati (accesso diretto materiale) o tramite l'accesso per via telematica (accesso diretto per via telematica). L'Amministrazione certificante rilascia, per l'accesso diretto ai propri archivi, apposita autorizzazione in cui fissa i limiti e le condizioni di accesso per assicurare la tutela della privacy ai sensi della normativa vigente.

In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione dei certificati non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza;

- chiedendo all'Amministrazione certificante la mera conferma scritta, anche per fax o per via telematica, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri/elenchi/albi detenuti dall'amministrazione interpellata (c.d. controllo indiretto).

Nel caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 se le relative informazioni non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato né documentabili direttamente dall'interessato, il responsabile del procedimento può compiere verifiche in loco oppure, laddove non ne abbia la competenza, effettuare controlli attraverso il competente organo della pubblica amministrazione (es. polizia comunale, ASL, ecc.).

Art. 17 Controlli preventivi

Se è preventivo, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive è un sub procedimento che si innesta all'interno di quello in relazione al quale le dichiarazioni stesse sono state rese.

Se il procedimento principale, nel corso del quale avviene il controllo preventivo, è instaurato su istanza di parte ed il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornisce esito negativo, il responsabile del procedimento deve, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicare tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ⁽³⁾. Detta comunicazione interrompe il termine del procedimento che inizia a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione l'istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Effettuati gli adempimenti di cui all'art. 10-bis L.241/90 il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al Segretario Generale il quale procede ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria in merito alle dichiarazioni sostitutive di cui si è accertata la falsità con le modalità di cui al successivo art. 19, lettera a).

(3) L'art. 10-bis non si applica alle procedure concorsuali.

Art. 18 Rilevazione di errori sanabili e di imprecisioni

Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino delle irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio che non costituiscano falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato, invitandolo, con comunicazione scritta, alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, con l'avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa non avrà seguito e verrà adottato provvedimento negativo. La richiesta di regolarizzazione/integrazione sospende il termine del procedimento

Se il procedimento è ad istanza di parte l'adozione del provvedimento negativo deve essere preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 241/90.

Art. 19 Controlli successivi

Nel caso di controlli effettuati successivamente all'adozione di un provvedimento il procedimento di controllo è un procedimento diverso ed ulteriore rispetto al procedimento nell'ambito del quale sono state rese le dichiarazioni sostitutive soggette a controllo, che si è chiuso con l'adozione di un provvedimento favorevole per il dichiarante.

Di conseguenza dell'avvio del procedimento di controllo successivo deve essere data comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, al dichiarante.

Deve essere individuato il responsabile del procedimento sui controlli successivi, in caso di mancata individuazione questi coincide con il responsabile del procedimento nell'ambito del quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa.

L'avvio del procedimento di controllo successivo deve avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento favorevole al dichiarante.

Il termine per la conclusione del procedimento di controllo successivo è di sessanta giorni dalla data di avvio.

Trattandosi di un procedimento iniziato d'ufficio e non su istanza di parte non si applica l'art. 10-bis della L. 241/90.

Qualora dal controllo successivo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la falsità dei documenti presentati o esibiti, il responsabile del procedimento deve:

- a) darne comunicazione al Segretario Generale che procede ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria: la denuncia ai fini penali è inoltrata alla Procura della Repubblica competente per territorio indicando in maniera dettagliata i motivi che l'hanno determinata e allegando copia delle dichiarazioni sostitutive e/o dei documenti falsi nonché del riscontro dei controlli effettuati;
- b) predisporre il provvedimento, da adottare a cura del Segretario Generale, di revoca, ai sensi dell'art. 21-quinques della legge 241/90, del provvedimento emesso sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive o dei documenti risultati non veritieri e contestuale decadenza, ex art. 75 del DPR 445/2000, dell'interessato dai benefici eventualmente ottenuti.

Di tutte le operazioni descritte nel presente articolo sarà data comunicazione alla persona interessata alla quale dovrà essere notificato il provvedimento finale di revoca del precedente provvedimento e di decadenza dai benefici ottenuti..

Art. 20 Relazione periodica

Gli uffici dovranno predisporre e trasmettere al Segretario Generale della Camera di Commercio annualmente, entro il primo trimestre dell'anno successivo, un prospetto riepilogativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito di ciascun procedimento e sui loro esiti.

Art. 21 Attività degli uffici camerali in seguito ai controlli attivati dalle amministrazioni procedenti

In attuazione dell'art. 3-bis della legge 241/90, nello scambio di informazioni con pubbliche amministrazioni che hanno attivato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, gli uffici camerali devono applicare criteri di semplicità ed immediatezza, facendo ricorso prevalentemente agli strumenti informatici e telematici (fax, posta elettronica).

Le comunicazioni in risposta a richieste di controllo devono indicare l'esito del controllo, l'ufficio controllante, il responsabile del procedimento e la data di effettuazione del controllo.

E' vietato l'accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Le risposte agli uffici richiedenti devono essere fornite nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 22 Violazione dei doveri d'ufficio e responsabilità dei dipendenti

Costituiscono violazione dei doveri d'ufficio ai sensi del DPR 445/2000:

- la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa;

- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del DPR 445/2000;
- la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43 del DPR 445/2000, ci sia l'obbligo della pubblica amministrazione di accettare la dichiarazione sostitutiva;
- il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;

Ai sensi dell'art. 73 del DPR 445/2000 il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione del provvedimento, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 23 Controlli su richiesta di soggetti privati

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 445/2000 le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche ai privati (es. banche ed assicurazioni) se questi decidono di accettarle, infatti, per i privati, a differenza delle Amministrazioni Pubbliche, accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio non è un obbligo, ma una facoltà.

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono ai sensi dell'art. 2 sopraccitato, la Camera di Commercio, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza tra quanto dichiarato e le risultanze dei dati in possesso dell'amministrazione camerale.

Art. 24 Formazione del personale camerale

La Camera di Commercio provvede a formare ed aggiornare periodicamente il personale interno sulla materia oggetto del presente regolamento.

Sulla materia predetta potranno, inoltre, essere realizzati, eventualmente anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, incontri di formazione/informazione rivolti all'utenza.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento, adottato con delibera della Giunta camerale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo camerale ed è reso pubblico anche mediante l'inserimento sul sito internet della Camera di Commercio.

Allegato A

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modello saranno trattati dalla Camera di Commercio di Sondrio per le finalità di cui (indicare il procedimento amministrativo e la normativa in base alla quale è effettuato il trattamento, tale indicazione è obbligatoria nel caso di dati sensibili e giudiziari).

Il conferimento dei dati è obbligatorio oppure

Il conferimento dei dati è facoltativo.....

Il mancato conferimento dei dati comporterà quale conseguenza(indicare le conseguenze)

I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che elettronico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento.

I dati saranno comunicati, ai sensi dell'art. (indicare eventuali soggetti a cui, per legge, i dati devono essere comunicati)

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o ad opporsi al loro trattamento.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio, Dott. Marco Bonat.

Allegato B

Norme d'interesse richiamate nel presente Regolamento

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 7 – Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 10-bis – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art. 18 – Autocertificazione

1. omissis

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 38 – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, 59.

Art. 41 DPR 445/2000 – Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 76.

Art. 43 – Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il

rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Art. 45 - Documentazione mediante esibizione.

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Art. 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Art. 47- Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Art. 49 - Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione.

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. omesso

Art. 71 - Modalità dei controlli.

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso

strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Art. 72 - Responsabilità dei controlli.

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio

Art. 73 - Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi

Art. 74 - Violazione dei doveri d'ufficio.

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;

c) omesso

Art. 75 - Decadenza dai benefici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Art. 76 - Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale

Art. 57- Moduli e formulari.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Art. 65 - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, *del* decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.

3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

4. omissis

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 13 – Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.